



**CITTA' DI
CASSANO MAGNAGO**

**REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO
DELLE ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE
ED ESTETISTA**

Approvato con deliberazione di C.C. n. 44 del 13.05.2008.

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE ED ESTETISTA

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Le attività di acconciatore e di estetista, siano esse esercitate da imprese individuali o in forma societaria di persone o di capitale e svolte in luogo pubblico o privato, sono disciplinate in tutto il territorio comunale dalla legge 14 febbraio 1963 n.161, dalla legge 17 agosto 2005 n. 174, dalla legge 4 gennaio 1990 n.1, dalla legge 2 aprile 2007 n. 40, dalla legge regionale 15 settembre 1989, n. 48 e dalle disposizioni del seguente regolamento.

2. Nel caso in cui dette attività vengano svolte in strutture assistenziali e di ricovero per anziani, strutture sanitarie, caserme, carceri ed esercizi similari e siano rivolte ai frequentatori od ospiti della strutture stesse devono sottostare alle leggi e disposizioni del presente regolamento. Qualora le attività di cui al comma 1 vengano svolte in circoli privati, clubs, palestre ed altri esercizi similari devono sottostare alle leggi ed alle disposizioni del presente regolamento.

3. Nei locali in cui viene svolta una delle attività disciplinate dalla presente normativa il titolare dell'impresa può vendere i beni accessori alla prestazione del servizio in base a quanto previsto dall'art. 4, comma 2°, lettera f) del Decreto legislativo n. 114 del 31.03.1998.

Per la vendita di altri prodotti del settore non alimentare non accessori alla prestazione del servizio, il titolare dell'attività dovrà fare la comunicazione di cui all'art. 7 del D. Lgs. N. 114/98 previa individuazione e separazione, anche mediante elementi di arredo, di apposita area nel rispetto dei regolamenti edilizi.

4. Non sono soggette al presente regolamento:

A) Le attività di lavorazione del capello che non comportano prestazioni applicative sulla persona ma soltanto la produzione di un bene commerciabile.

B) Le attività nelle quali si compiono atti propri delle professioni sanitarie o delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie previste dal testo unico con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni.

5. L'attività professionale di acconciatore, esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti, comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba e ogni altro servizio inerente e complementare; l'attività di acconciatore può essere svolta anche presso il domicilio dell'esercente ovvero presso la sede designata dal cliente, nel rispetto dei criteri stabiliti dalle leggi e dai regolamenti regionali; è fatta salva la possibilità di esercitare l'attività di acconciatore nei luoghi di cura e riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con le pubbliche amministrazioni; non è ammesso lo svolgimento dell'attività di acconciatore in forma ambulante o di posteggio;

6. L'attività di estetista può essere esercitata su persone di entrambi i sessi e comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o attenuazione degli inestetismi presenti. Tali attività, l'uso degli apparecchi elettromagnetici per uso estetico e di prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11 ottobre 1986 n. 713, sono regolamentate dalla legge 4 gennaio 1990 n. 1 e dalla legge regionale 15 settembre 1989, n. 48.

Art. 2 – Attività di tatuatore e di piercing

1. Le attività di tatuatore e di piercing sono soggette a denuncia preventiva di inizio attività ai sensi della Legge n. 241/90. L'operatore dovrà dichiarare di essere in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi contenuti nella D.Dirett. 27-4-2004 n. 6932 Linee guida per l'esercizio delle attività di tatuaggio e/o piercing. Pubblicato nel B.U. Lombardia 10 maggio 2004, n. 20.

- Si definisce tatuaggio la colorazione permanente ottenuta con l'introduzione o penetrazione sottocutanea ed intradermica di pigmenti mediante aghi, al fine di formare disegni o figure indelebili.

- Si definisce piercing l'inserimento cruento di anelli e metalli di diversa forma e fattura in varie zone del corpo.

2. Le attività di tatuaggio, piercing ed altri trattamenti simili possono essere inseriti nei laboratori in cui vengono svolte le attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista a condizione che siano rispettati tutti e requisiti strutturali ed igienico sanitari previsti dal D.Dirett. 27-4-2004 n. 6932 della Regione Lombardia. Nella fattispecie è necessario che tali attività siano svolte in locali separati e distinti dai locali destinati alle altre attività e sia realizzata l'area destinata alla pulizia, disinfezione e sterilizzazione delle attrezzature. Possono essere in comune gli spazi destinati all'attesa purchè di dimensioni adeguate al volume ed all'organizzazione delle attività, ed il servizio igienico.

3. Le attività di piercing e di tatuatore possono essere effettuate da estetiste, in attesa che vengano istituiti corsi di qualificazione professionale regionali appositamente previsti, nei quali sia valutata l'abilità tecnica e la conoscenza dei rischi sanitari e delle modalità per evitarli.

Art. 3 – Modalità di esercizio

1. Le attività di acconciatore di cui alle leggi 14 febbraio 1963 n. 161 e 17 agosto 2005 n. 174, e l'attività di estetista di cui alle leggi 4 gennaio 1990 n. 1 e dalla legge regionale 15 settembre 1989, n. 48, sono soggette alla sola dichiarazione di inizio attività, da presentare al Comune ai sensi della normativa vigente e non sono subordinate al rispetto del criterio della distanza minima o di parametri numerici prestabiliti, riferiti alla presenza di altri soggetti svolgenti la medesima attività; per l'esercizio di tali attività è fatto obbligo del possesso dei requisiti di qualificazione professionale e della conformità dei locali ai requisiti urbanistici ed igienico-sanitari;”;

2. L'attività di acconciatore può essere svolta unitamente a quella di estetista anche in forma di imprese esercitate nella medesima sede ovvero mediante la costituzione di una società; è in ogni caso necessario il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle distinte attività; le imprese di acconciatura, oltre ai propri specifici trattamenti e servizi, possono svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico;

Per ogni sede dell'impresa dove vengono esercitate le attività di cui al presente regolamento deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso delle abilitazioni professionali previste dalla vigente normativa.

3. I locali adibiti all'attività di estetista devono essere separati e distinti da quelli destinati all'attività di acconciatore e da quelli destinati alla vendita di prodotti cosmetici.

Art. 4 – Attività didattiche

1. Le attività soggette al presente regolamento, esercitate ai fini didattici su soggetti diversi dagli allievi, o esercitate temporaneamente ai fini promozionali devono presentare al settore di competenza sono sottoposte alla dichiarazione di inizio attività.

2. Le attività didattiche non possono essere effettuate all'interno dei locali ove si esercitano le attività di acconciatore ed estetista.

3. L'attività didattica è subordinato alle seguenti condizioni:

- a) qualificazione professionale dei responsabili delle esercitazioni pratiche di cui alle Leggi 174/2005 e 1/90;
- b) idoneità sanitaria dei locali ove vengono svolte le esercitazioni;
- c) diretto controllo di insegnanti in possesso di qualifica professionale qualora le esercitazioni siano effettuate da persone non abilitate alla professione;
- d) le prestazioni non devono comportare alcun corrispettivo neppure sotto forma di rimborso per l'uso di materiali di consumo;

I requisiti di cui alle precedenti lettere a), b), d) ed e) possono essere autocertificati dal responsabile dell'Istituto.

4. Il titolare o legale rappresentante dell'impresa o il direttore dell'azienda, nel caso di società non artigiana, già esercitante dell'attività di acconciatore ed estetista, possono effettuare corsi di aggiornamento professionale per il solo personale dipendente. Gli aggiornamenti o corsi, possono essere effettuati anche in deroga al turno di chiusura o ai normali orari di attività a porte chiuse.

Art. 5 – Dichiarazione di inizio attività

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di acconciatore ed estetista, la dichiarazione di inizio attività deve essere presentata al S.U.A.P., e per conoscenza al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL, utilizzando l'apposita modulistica predisposta dall'ufficio comunale corredata dei previsti allegati. La dichiarazione deve contenere l'autocertificazione del richiedente attestante:

- a) il possesso dei requisiti urbanistico-edilizi, igienico-sanitari e di sicurezza degli immobili e strutture destinati all'esercizio dell'attività richiesta;
- b) il possesso dei requisiti morali per l'esercizio dell'attività richiesta;
- c) il rispetto delle norme igienico-sanitarie previste nel vigente regolamento comunale in materia;
- d) la disponibilità dei locali;
- e) il rispetto di quanto previsto dalle normative nazionali, regionali e comunali in materia nello svolgimento dell'attività;
- f) i lavoratori in servizio;
- g) il possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 3 della L. 174/05 e della L. 1/90;

2. L'attivazione delle attività di acconciatore ed estetista potrà avvenire decorsi trenta giorni dall'avvenuta presentazione al protocollo comunale della D.I.A. di cui al presente articolo e successivamente alla presentazione, sempre al protocollo comunale, della dichiarazione di inizio attività produttiva di cui alla [legge regionale 2 aprile 2007, n. 8](#);

3. L'utilizzo, successivo all'inizio dell'attività, di nuove attrezzature è soggetto alla sola comunicazione preventiva all'ASL.

Art. 6 – Modalità di attività

1. I trattamenti e i servizi dell'attività di acconciatore possono essere svolti anche con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti ai sensi della legge 11 ottobre 1986 n. 713 e s.m.i. Alle imprese esercenti l'attività di acconciatore, che vendono o comunque cedono alla propria clientela prodotti cosmetici, parrucche e affini, o altri beni accessori, inerenti ai trattamenti e servizi effettuati, non si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. N. 114/98 e s.m.i.;

2. Per l'effettuazione dei trattamenti e servizi, le stesse imprese possono avvalersi anche di soggetti non stabilmente inseriti nell'impresa, purchè in possesso dell'abilitazione professionale, secondo le tipologie contrattuali di legge;

Art. 7 – Variazioni dell'attività

1. Il trasferimento di sede, la modifica dei locali, la variazione della tipologia di attività, le variazioni societarie, il subingresso nell'attività e la cessazione dell'attività sono soggetti a dichiarazione di inizio attività che deve essere presentata allo S.U.A.P. del Comune utilizzando l'apposita modulistica predisposta;

Art. 8 – Norme igienico sanitarie

1. L'idoneità igienico-sanitaria dei locali, delle apparecchiature, delle dotazioni tecniche e delle suppellettili destinati allo svolgimento delle attività, è dichiarata dal richiedente ed eventualmente dal tecnico incaricato della redazione della D.I.A. di cui alla legge regionale 2 aprile 2007, n. 8.

2. La ASL competente, nell'ambito dei propri servizi istituzionali di vigilanza, può eseguire i controlli del caso.

Art. 9 – Caratteristiche dei locali

1. I locali oltre ad essere strutturalmente regolamentari e adeguatamente ventilati e illuminati, devono avere:

- a) una superficie di almeno mq 5 per ogni posto di lavoro con un minimo di mq 15 per il primo posto;
- b) pavimento a superficie unita e lavabile, pareti di materiale liscio o facilmente lavabile fino ad un'altezza di m 2 dal pavimento: il pavimento dovrà avere una bocca di scarico con sifone;
- c) lavabi fissi con acqua corrente potabile calda e fredda. Il servizio igienico deve essere dotato di rubinetteria a comando non manuale, distributore di sapone liquido e di asciugamani monouso;
- d) arredamento di facile pulizia;
- e) dotazione di biancheria pulita per ogni cliente in appositi armadietti;
- f) per gli esercizi che fanno uso dei caschi, in relazione alle caratteristiche dei locali e della attività, potranno essere imposti su proposta dell'A.S.L. competente n. 1 mezzi di ventilazione sussidiari.
- g) almeno una latrina ad uso esclusivo dell'esercizio accessibile dall'interno e servita da regolare antilatrina con lavabo e rubinetteria a comando non manuale. Quando le attività sono svolte in ambiente privato i locali devono avere le stesse caratteristiche previste dall'articolo precedente.
- h) per l'attività di estetista è ammessa la suddivisione degli ambienti di lavoro in spazi di dimensioni minime di mt 2 x 2, a mezzo di pareti mobili di altezza non inferiore a mt 2 e con superficie liscia e lavabile anche verso eventuali corridoi di accesso e/o disimpegno

2. Nei locali dovrà essere disponibile:

- a) l'attrezzatura necessaria per la disinfezione degli arnesi di lavoro, da attuarsi mediante immersione in alcool iodato al 2% od altro procedimento ritenuto idoneo dall'A.S.L. competente;
- b) appositi recipienti chiusi e distinti per la biancheria usata e per i rifiuti.

3. Per l'esercizio delle attività di estetista possono essere utilizzate le attrezzature di cui alla [legge n. 1/90](#) e all'allegato A della [L.R. n. 48/89](#) ed ulteriori successive modifiche o integrazioni.

Art. 10 – Pulizia e disinfezione

1. Gli ambienti di lavoro, le apparecchiature, gli arredi, la biancheria e gli utenti, devono essere sottoposti ad accurate operazioni di sanificazione e disinfezione.

2. Allo scopo di cui al comma precedente, fatta salva l'adozione da parte dell'interessato di eventuali soluzioni tecniche alternative che assicurino migliori risultati e previa idonea comunicazione al Comune, dovranno essere adottate le seguenti procedure minime:

- a) Le attrezzature taglienti o comunque utilizzate per tatuaggi, piercing, manicure e pedicure, debbono essere monouso o sottoposte dopo ogni trattamento a sterilizzazione con mezzi fisici o chimici, le cui modalità siano certificate e la cui efficacia sia verificabile e documentata.
- b) I cicli di somministrazione di raggi UVA, i tatuaggi, i piercing al di fuori del lobo auricolare devono essere registrati nominalmente; i dati derivanti sono soggetti alle tutele di cui alla legge 675/1996 e possono essere acquisiti dai soli organi di vigilanza.
- c) Nella pratica del tatuaggio debbono essere utilizzati pigmenti atossici-sterili.
- d) I prodotti cosmetici utilizzati debbono essere a norma dell'attuale legislazione in materia.
- e) I prodotti cosmetici devono essere rigorosamente impiegati per gli usi e secondo le indicazioni riportati sulle confezioni ed in particolare è vietato miscelare tra loro prodotti cosmetici che devono essere sempre conservati e tenuti nelle confezioni originali.
- f) Non possono essere venduti alla clientela prodotti cosmetici destinati ai soli usi professionali; i prodotti destinati alla vendita diretta alla clientela devono essere in confezione originale con etichettatura ed avvertenze in lingua italiana.

3. Gli aghi che a qualsiasi fine perforano la cute devono essere monouso o sterilizzati con mezzi fisici dopo ogni impiego. Gli aghi e gli strumenti taglienti (forbici, rasoi, ecc.) che vengono a contatto con superfici cutanee integre o lese e/o con annessi cutanei devono essere monouso o sterilizzati dopo l'uso con mezzi fisici. Nel caso di materiali non trattabili con il calore è necessario che essi vengano sottoposti ad un trattamento che garantisca una disinfezione ad alto livello. E' imperativo che il materiale e gli strumenti che devono essere sterilizzati o disinfettati ad alto livello vengano accuratamente puliti prima della procedura. Prima della pulizia è però necessario porre gli strumenti per 30 minuti in un disinfettante chimico al fine di proteggere il personale dall'esposizione a microrganismi prima e dopo del procedimento di pulizia.

La sterilizzazione dovrà essere praticata con l'utilizzo di sterilizzatori a vapori e/o a calore secco. La disinfezione ad alto livello potrà avvenire mediante l'utilizzo dei seguenti agenti chimici:

Ipoclorito di Sodio 0,1 -0,5 %

Ipoclorito di Calcio 0,5 %

Dicloroisocianurato 0.5%

Cloramina 0,5 -2 %

Alcool Etilico 70 %

Alcoisopropilico 75%

Glutaraldeide 2% sol. in acqua (DIBA)

Formalina 4%

Perossido di idrogeno 6 %

Povidone di iodio 2,5% di iodio

4. I lavabi e/o i piani di lavoro devono essere ripetutamente ed accuratamente lavati con l'utilizzo di detergenti;

5. Le pareti e i pavimenti devono essere lavati con ipoclorito di sodio diluito al 10% in acqua o con amuchina diluita al 2% in acqua, almeno una volta al giorno per i pavimenti e una volta alla settimana per le pareti;

6. Nel caso si presenti la necessità di una più ampia e/o determinata operazione di disinfezione il titolare dell'attività dovrà darne comunicazione all'ASL e potrà provvedere con proprio personale secondo le indicazioni ricevute;

7. E' fatto l'obbligo dell'uso dei guanti al personale addetto al servizio di barbiere, di parrucchiere per uomo, donna, estetista ed attività affini che adoperi cosmetici, tinture ed altro materiale ed alto rischio tossico e/o allergizzante. In ogni caso l'impiego dei prodotti di cui sopra dovrà avvenire osservando scrupolosamente le istruzioni per l'uso riportate e/o riportate alle confezioni dei ridotti medesimi

Art. 11 – Norme igieniche per l'esercizio dell'attività

1. A tutti gli operatori in attività negli esercizi di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e di estetica è fatto obbligo di utilizzare indumenti ben puliti.
2. Metodi e procedimenti tecnici relativi alle permanenti a freddo basate sull'uso dell'acido tioglicolico e tioglicolati devono essere idonei dal punto di vista sanitario.
3. Il contenuto di acido tioglicolico e dei prodotti usati negli esercizi deve essere conforme alle vigenti norme sull'uso dei cosmetici.

Art. 12 – Comportamenti sanitari del personale

Al fine di utilizzare strumenti educativi ed informativi per prevenire e correggere i comportamenti inadeguati, che sono la principale causa della eventuale trasmissione di germi patogeni, la A.S.L. competente predispone campagne informative e iniziative di formazione a contenuto sanitario rivolte agli operatori del settore.

Art.13 – Obblighi

1. Il titolare dell'esercizio ha l'obbligo di esporre al pubblico in modo visibile:
 - a) l'autorizzazione amministrativa all'esercizio o la dichiarazione di inizio attività di cui al presente regolamento
 - b) il tariffario delle prestazioni;
 - c) avviso dell'orario giornaliero e dei giorni di apertura visibile dall'esterno;
 - d) avviso del periodo di chiusura per ferie visibile dall'esterno.

Art. 14 – Controlli

1. Gli agenti incaricati alla vigilanza sulle attività previste nel presente regolamento sono autorizzati ad accedere per gli opportuni controlli in tutti i locali in cui si svolgono le attività suddette.

Art. 15 – Sanzioni

1. Le contravvenzioni alle norme del presente regolamento, fatto salvo quanto previsto dall'art.12 della legge n. 1/1990, sono punite con sanzione amministrativa di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 16 – Attività abusive

1. Il responsabile dell'Area comunale competente ordina la cessazione dell'attività quando questa venga esercitata senza dichiarazione di inizio attività, disponendo altresì la chiusura del locale.
2. Qualora l'ordine non venga eseguito, il Responsabile di cui al comma 1 dispone l'esecuzione forzata a spese dell'interessato.

Art. 17 – Abrogazione norme precedenti

Sono abrogate tutte le disposizioni comunali riguardanti le attività di acconciatore ed estetista ed in modo particolare, quelle contenute nel regolamento adottato con deliberazione del consiglio comunale n. 21 del 05.04.1991.

Art. 18 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, pubblicazione che segue all'avvenuta esecutività; ai sensi di legge della deliberazione di adozione.

Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le disposizioni regolamentari e/o gli atti amministrativi comunali in contrasto con i principi e le disposizioni contenute nel presente regolamento.

E' fatto obbligo a chiunque di osservarlo e farlo osservare.